

**Orientamenti per la regolazione delle partite economiche relative all'energia
elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità
di energia rinnovabile**

Documento per la consultazione 112/2020 del 1° aprile 2020

Osservazioni di Elettricità Futura

8 maggio 2020

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura ritiene che per il raggiungimento degli importanti obiettivi di decarbonizzazione dell'intero sistema economico e produttivo sarà fondamentale adottare misure che, oltre a favorire la costruzione di nuovi impianti *utility scale* e la realizzazione di interventi di *rinnovamento* del parco impianti esistente, promuovano anche lo sviluppo della generazione distribuita e dei sistemi di autoconsumo e la loro integrazione nel sistema attraverso la riforma dei mercati elettrici. Riteniamo che la generazione diffusa possa essere un ulteriore tassello per realizzare un modello di produzione e consumo nel quale possano coesistere in maniera integrata ed efficiente le differenti opzioni che l'evoluzione tecnologica e del mercato energetico propongono. Per il conseguimento di questo obiettivo sarà necessario prevedere politiche di supporto attentamente calibrate e unicamente indirizzate verso le tecnologie economicamente più competitive e sostenibili dal punto di vista ambientale, ovvero impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) e/o cogenerativi ad alta efficienza (CAR).

In questo contesto, le disposizioni normative europee in materia sono sicuramente molto innovative, assegnando al consumatore un ruolo di protagonista nella transizione energetica che ogni Paese è chiamato a realizzare.

Accogliamo pertanto con favore la presente consultazione che fa seguito al DL Milleproroghe (decreto-legge 162/2019 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8) che, anticipando il recepimento della direttiva europea 2018/2001/UE (cosiddetta RED2), ha previsto misure transitorie di regolamentazione di nuove forme di autoconsumo con modalità di scambio virtuale dell'energia.

Riteniamo che i benefici di sistema connessi alla diffusione dell'autoconsumo in forma collettiva dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da impianti cogenerativi ad alta efficienza possano essere così riassunti:

- riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti coerente con gli obiettivi europei già fissati per il 2030 e in prospettiva con i più ambiziosi target che potranno risultare dall'implementazione del Green New Deal;
- aumento della quota di rinnovabili sui consumi finali e riduzione del consumo di energia primaria in linea con gli obiettivi definiti in ambito nazionale dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima;
- maggior livello di elettrificazione dei consumi e miglioramento dell'efficienza negli usi finali di energia;
- riduzione delle perdite di rete conseguente al consumo di energia in prossimità del luogo di generazione, beneficio solo in parte già riconosciuto dall'attuale regolazione;
- potenziale riduzione dei costi di dispacciamento e incremento della resilienza della rete, specialmente in presenza di configurazioni dotate di sistemi di accumulo;

- incremento della concorrenza, creazione di opportunità per piccoli operatori/installatori ed investimenti a livello locale;
- maggior coinvolgimento dei cittadini nel percorso di decarbonizzazione.

Perché i benefici sopra elencati possano concretizzarsi, è necessario che la regolazione adottata risulti:

- atta a promuovere gli investimenti in nuovi sistemi di autoconsumo garantendone la ragionevolezza da un punto di vista economico;
- quanto più chiara e semplice possibile, a vantaggio non solo degli operatori di settore, ma soprattutto dei clienti finali, che rappresentano i destinatari ultimi e i principali promotori delle configurazioni di autoconsumo collettivo.

Ciò premesso il DCO 112/2020, ponendosi come obiettivo principale quello di condividere i primi orientamenti finalizzati a regolare le partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo e di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile, non consente agli operatori di valutare l'effettivo vantaggio degli investimenti connessi, non essendo ancora definito il meccanismo di sostegno che sarà stabilito dal MiSE con apposito decreto. Solo quando saranno note anche le misure incentivanti previste, sarà possibile verificare l'effettiva sostenibilità economica delle nuove iniziative di autoconsumo e garantirne un'adeguata diffusione.

Analizzando il documento di consultazione, si nota come l'Autorità tenda ad assimilare le nuove forme regolatorie di autoconsumo ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, lasciando, tuttavia, una certa indeterminatezza sulle definizioni richiamate, o sulla distinzione tra concetti quale quello di "proprietà" o di "detenzione" dell'impianto, tutti aspetti che riteniamo fondamentale siano meglio chiariti.

Riteniamo inoltre necessario evidenziare che l'efficacia delle iniziative oggetto della presente consultazione, è fortemente condizionata dalle tempistiche di approvazione del quadro completo delle disposizioni necessarie, non solo quelle di diretta competenza dell'Autorità, ma anche quelle di pertinenza del MiSE (decreto di incentivazione), dei DSO, nonché quelle inerenti alle procedure del GSE, oltre che i necessari chiarimenti di tipo fiscale da concertare con l'Agenzia delle Entrate (ad esempio in relazione alla necessità dell'officina elettrica per i condomini o all'applicazione dell'IVA nel computo delle partite economiche oggetto di restituzione). Infatti, se tutte queste disposizioni non verranno adottate in tempi rapidi e con modalità più semplificate possibili, sarà irrealistico pensare di realizzare un numero sufficientemente rappresentativo di tali iniziative nel ridotto orizzonte temporale previsto dall'articolo 42 bis del succitato decreto 162/2019 con il rischio di perdere questa importante occasione di beneficiare a pieno di questa opportunità considerato che è ancora in evoluzione il quadro normativo e che acquisirà più compiutezza con il recepimento della direttiva RED2.

Nel ribadire quindi che l'Associazione auspica l'adozione in tempi rapidi di tutte le opportune misure atte a consentire la realizzazione di queste configurazioni - nelle quali in prospettiva futura andrebbero incluse anche quelle basate sulla micro cogenerazione ad alto rendimento - definendo con chiarezza i ruoli di tutti gli operatori coinvolti, riportiamo di seguito alcune considerazioni puntuali sugli spunti di consultazione.

Risposte agli spunti di consultazione

S1. Quali ulteriori elementi possono essere necessari per meglio identificare l'autoconsumatore collettivo da fonti rinnovabili” o la “comunità di energia rinnovabile”?

S2. Benché l'Autorità non possa presentare, in questa sede, ulteriori considerazioni in merito alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, può essere opportuno raccogliere, in via cognitiva, elementi utili in merito. Quale potrebbe essere la natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

In riferimento ai due spunti di consultazione, riteniamo necessario che, al fine di identificare senza ambiguità cosa si intende per “auto consumatore collettivo da fonti rinnovabili” e per “comunità di energia rinnovabile”, venga chiarito nel dettaglio il perimetro delle due tipologie di gruppi. Inoltre, in riferimento agli auto consumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente, non è chiaro cosa si intenda per “stesso edificio o condominio” e se, ad esempio, complessi costituiti da più edifici adiacenti possano essere considerati unico condominio, o tipologie abitative come una cascina con unità abitative distinte possa essere considerato come unico edificio, come parrebbe logico. Suggeriamo quindi di chiarire nel dettaglio le definizioni.

Inoltre, riteniamo che non sia sufficientemente chiaro il ruolo dei produttori all'interno della configurazione in qualità di soggetto terzo, ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale. In particolare, se il documento di consultazione contempla chiaramente la presenza di produttori in qualità di soggetti terzi nell'ambito della configurazione di auto consumatore collettivo da fonti rinnovabili, questo aspetto non è di immediata interpretazione per la comunità di energia rinnovabile. Al paragrafo 4.10b) del documento è testualmente riportato che *i produttori possono eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale) purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla stessa comunità (tali produttori terzi non faranno parte della comunità ma l'energia da essi immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa)*. Riteniamo necessario che tale aspetto sia eventualmente confermato o meglio declinato, garantendo per entrambe le configurazioni la possibilità per il produttore di essere un soggetto terzo che svolge l'attività di produzione come attività principale. Infatti, l'eventuale inclusione anche delle grandi aziende, così come delle ESCO, potrebbe agevolare la diffusione di queste nuove configurazioni attraverso non solo la capacità finanziaria di investimento ma anche di competenze tipiche di chi opera nel settore energetico . In particolare, una ESCO, operando in qualità di soggetto terzo, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, dovrebbe poter gestire l'impianto di produzione ed eventualmente anche essere il soggetto referente nei confronti del GSE, supportando la comunità nel compito di approvvigionamento energetico, non necessariamente consono ai soggetti che la compongono, secondo il modello di business assetto proprietario/assetto gestionale che meglio si sposa con le necessità degli utenti.

Sempre in riferimento alla figura del produttore, si dovrà meglio declinare cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di “titolarità” degli impianti e di “detenzione” in capo alla comunità di energia rinnovabile, quali dovrebbero essere le “indicazioni” che il cliente finale deve fornire in riferimento all'esercizio di ogni impianto posto all'interno del sistema dell'auto consumatore collettivo e quali obblighi avrebbe produttore nei confronti dei membri della comunità di energia rinnovabile. Su questi aspetti riteniamo opportuno che l'Autorità

confermi, per entrambe le configurazioni, che la titolarità degli impianti può essere in capo ad un produttore in qualità di soggetto terzo e che l'energia prodotta e condivisa è oggetto di un accordo di carattere privatistico, come attualmente previsto per i Sistemi Efficienti di Utenza.

Infine condividiamo l'apertura dell'Autorità nel considerare la potenza dei 200 kW come limite massimo associato ai singoli impianti e non alla potenza complessivamente installabile nell'ambito delle due configurazioni, tuttavia evidenziamo che, nei fatti, il beneficio connesso a tale disposizione potrebbe risultare solo teorico nel caso di comunità di energia rinnovabile, posto che tutti gli impianti di produzione presenti dovranno essere connessi alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione, correlata anche al limite del trasformatore MT/BT. A tale proposito si segnala che, in base a quanto disposto dalla norma di connessione CEI 021, per richieste di connessione superiori a 100 kW, è facoltà del DSO proporre la connessione in MT.

S3. Quali ulteriori elementi possono essere necessari per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” o di “comunità di energia rinnovabile”? Perché?

S4. Le imprese distributrici potrebbero mettere a disposizione strumenti semplificati al fine di individuare con facilità, sebbene eventualmente in via approssimata, a quali cabine secondarie sono sottesi i punti di connessione di interesse ai fini di questo documento. Quali potrebbero essere tali strumenti (ad esempio: tool on line, risposta previa domanda da parte del produttore referente o del GSE)?

In riferimento allo spunto di consultazione S3 riteniamo sufficienti gli elementi individuati dall'Autorità per poter accedere alla regolazione prevista nel caso di autoconsumo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Tuttavia, riteniamo opportuno che, in ottica di maggiore flessibilità delle iniziative, il ruolo di referente della nuova configurazione non debba essere limitato ad uno dei produttori presenti all'interno delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili o di comunità di energia rinnovabile ma possa più utilmente essere ampliato a qualsiasi soggetto avente titolo per accedere alle piattaforme GSE.

Quanto precede sia per favorire l'implementazione di tali sistemi ad opera di operatori professionisti (produttori, esco, venditori, esperti in gestione dell'energia) sia per consentire forme di autogestione diretta da parte dei condomini e delle comunità interessate.

In riferimento allo spunto di consultazione S4, riteniamo in linea generale fattibile che le imprese distributrici mettano a disposizione strumenti semplificati al fine di individuare a quali cabine secondarie sono sottesi gli utenti interessati dalle configurazioni oggetto del DCO 112/2020. La richiesta di verifica che i punti siano effettivamente sottesi alla stessa cabina deve essere formulata dal referente. Per accedere alle informazioni, il referente dovrebbe dare garanzia di avere, per tutti gli impianti di produzione e consumo per i quali richiede le informazioni, opportuna documentazione che li autorizzi alle verifiche richieste. Come informazione aggiuntiva, potrebbe essere restituito come output anche quali POD, tra quelli della richiesta formulata, sono sottesi ad una stessa differente cabina.

Al riguardo riteniamo opportuno che sia consentito ad ogni gestore di rete di individuare il più opportuno strumento con il quale mettere a disposizione tali dati, ad esempio, attraverso piattaforme informatiche (es. tool aperti a tutti) - se implementabili in tempi sufficientemente brevi - o mediante specifiche procedure. Si

dovrà chiarire la modalità di ristoro dei costi per i sistemi di messa a disposizione dei dati dei punti di connessione analizzati.

Un'alternativa della quale sarebbe da valutare la fattibilità potrebbe essere quella di coinvolgere il GSE, essendo già il soggetto che deve approvare le domande, ipotizzando che a fronte della presentazione di una domanda si interfacci con i distributori per confermare il codice cabina in fase di prima acquisizione delle domande, impegnandosi a dare riscontro in tempi congrui.

S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini della quantificazione forfetaria degli importi unitari oggetto di restituzione da parte del GSE? Perché?

S6. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate ai fini dell'individuazione delle quantità di energia a cui applicare la restituzione degli importi unitari determinati in modo forfetario? Perché?

S7. Si ritiene che vi siano altri importi che tecnicamente non dovrebbero trovare applicazione per l'energia autoconsumata? Quali e perché?

Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, la fattibilità economica di queste iniziative non sarà compiutamente valutabile fino a quando non sarà noto il quadro complessivo degli strumenti utili a promuoverle, a partire dal decreto con il quale verrà stabilita la tariffa incentivante associata a queste configurazioni, che ne rappresenterà il principale beneficio economico. Da questo punto di vista, constatando l'evidente differenza tra la quantificazione forfettaria degli importi unitari che l'Autorità propone di restituire in relazione alle nuove configurazioni e le restituzioni previste a favore degli schemi attuali di autoconsumo, ribadiamo l'importanza di individuare la più opportuna tariffa incentivante a favore delle nuove iniziative.

In relazione alla richiesta di cui al quesito S7 di ulteriori importi che tecnicamente non dovrebbero trovare applicazione all'energia autoconsumata, potrebbero eventualmente essere valutati il corrispettivo a copertura dei costi del Capacity Market - considerando il fabbisogno di domanda della comunità soddisfatto dalla produzione degli impianti della comunità stessa – i costi variabili di dispacciamento e le perdite commerciali.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito alle modalità operative che il GSE dovrebbe applicare ai fini dell'erogazione degli importi forfetari?

S9. Quali diversi criteri potrebbero essere adottati nel caso in cui non siano disponibili i dati di misura validati su base oraria?

In relazione ai criteri che si potrebbero adottare nel caso in cui vi siano punti di misura di prelievo o immissione non trattati orari o non ancora dotati di misuratori di seconda generazione, la possibilità di acquisire dagli esistenti misuratori 1 G le curve di carico con frequenza mensile e dettaglio quart'orario, la cui aggregazione al dettaglio orario resterebbe in capo al GSE, richiederebbe interventi specifici da parte del distributore, per i quali risulterebbe necessario dettagliare costi e tempistiche di realizzazione.

Non riteniamo, invece, possibile prevedere installazioni di sistemi 2 G anticipate rispetto ai lavori di sostituzione dei contatori preesistenti già pianificati dai gestori di rete. La sostituzione puntuale infatti, anche qualora fosse attuabile con tempistiche anticipate rispetto a quelle dei piani di sostituzione massiva in atto, non porterebbe necessariamente i benefici desiderati visto che per la rilevazione delle misure con frequenza quart'oraria non

è sufficiente la sola installazione del contatore di seconda generazione, ma è necessaria anche l'installazione del concentratore con impatto sui piani di installazione del sistema di metering e un incremento di costi per il sistema legati alla disottimizzazione dei piani stessi.

Come soluzione secondaria, in assenza di dati di misura validati su base oraria, si propone all'Autorità di prevedere la trasmissione al GSE da parte del produttore di dati rilevati utilizzando dispositivi di rilevazione in locale, quali lettori di impulsi o pinze amperometriche, caratterizzati da profilazione specifica rispetto a quella prevista ai fini del settlement, o attraverso ulteriori forme di rilevazione e trasmissione della misura più idonee rispetto alla configurazione esistente.

S10. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito agli ulteriori elementi di competenza dell'Autorità?

Non abbiamo ulteriori considerazioni rispetto a quelle presentate dall'Autorità.